

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2374

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSSI, FEDRIGA**

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernenti la costituzione e il funzionamento del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto

*Presentata il 14 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha stabilito che il trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti delle aziende private con almeno 50 dipendenti, non utilizzato per la previdenza complementare (inoptato), venga accantonato presso il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR, di seguito « Fondo » gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Dal 2007 al 2011 sono stati utilizzati dal Governo 18,460 miliardi di euro e si prevede un utilizzo complessivo di 30 miliardi di euro nei primi dieci anni dall'istituzione del Fondo.

Dal 2007 ad oggi, il Governo sta utilizzando in modo illegittimo i soldi derivanti dall'accantonamento del TFR inoptato presso il Fondo.

La legge n. 296 del 2006, infatti, stabilisce che il Fondo debba essere utilizzato per il pagamento del TFR dei lavoratori che smettono di lavorare e inoltre, che

debba costituire una garanzia del pagamento delle pensioni da parte dell'INPS e autorizza ad usarlo per investimenti e spese infrastrutturali, mentre il Governo lo sta usando per la spesa corrente. Negli anni scorsi, infatti, il Fondo è stato usato anche per finanziare comuni e province in dissesto finanziario e lavori socialmente utili.

Citando ancora la Corte dei conti: « A partire dal 2010, inoltre, sulla base della legislazione sopravveniente e della concreta attuazione della stessa sembra cessare l'impiego ad investimenti delle somme prelevate. Infatti, non è stato specificato alcun capitolo di spesa alimentato dal prelievo: a seguito di tale fenomeno può concludersi che il prelievo stesso diviene un'entrata indifferenziata dello Stato senza alcun vincolo di destinazione e senza l'istituzione di correlate poste passive, destinate alla reintegrazione del Fondo ». La Corte sottolinea il pericolo derivante dall'utilizzazione del Fondo per mere finalità di provvista finanziaria: tale pratica potrebbe pregiudicare i futuri equilibri di bilancio e creare problemi di equità intergenerazionale a danno dei futuri contribuenti e percettori dei servizi.

Inoltre la Corte dei conti afferma che c'è un grave problema di trasparenza, perché solo per poche voci è stato possibile conoscere la finalizzazione della spesa e non ci sono indicazioni sugli specifici utilizzi previsti.

La Corte dei conti, quindi, afferma che i soldi sono usati come entrata indistinta e generica del bilancio e vanno a coprire il *deficit* del bilancio dello Stato.

Inoltre non è previsto nessun meccanismo di reintegro delle somme sottratte. Se il Fondo dovesse andare in passivo ci vorrebbe un aumento della tassazione o dei contributi; diversamente sarebbe il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS a coprire l'eventuale passivo del Fondo, finanziando in tal modo, di fatto, il *deficit* del bilancio dello Stato.

La Corte dei conti definisce il comportamento complessivo del Governo al confine fra l'esproprio senza indennizzo e il prelievo fiscale indiretto. Infatti la Corte sottolinea che « un simile prelievo, senza il correlato onere di ricostituzione del Fondo, costituisce una operazione di natura espropriativa senza indennizzo o comunque di prelievo fiscale indiretto nei confronti delle categorie interessate a versamenti finalizzati a scopi ben diversi dal sostegno alla finanza pubblica ».

Pertanto la presente proposta di legge, con l'abrogazione dei commi 755 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si prefigge lo scopo di lasciare il TFR inoptato alle aziende. In questo modo le aziende possono, come in passato, tornare ad autofinanziarsi per ristrutturarsi, investire e ritornare competitive, salvaguardando e incrementando l'occupazione con i soldi dei lavoratori, perché il TFR, non scordiamolo, è una retribuzione indiretta dei lavoratori. Per lo stesso motivo la presente proposta di legge è diretta a sopprimere i richiami al Fondo contenuti nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dal comma 764 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 755, 756, 757, 758, 759, 761 e 762 sono abrogati.

2. All'articolo 1, comma 760, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « quantificando altresì » fino alla fine del periodo sono soppresse.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile » sono soppresse;

*b)* al comma 2, le parole: « e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile » sono soppresse;

*c)* al comma 3, le parole: « e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile » sono soppresse.

€ 1,00



\*17PDL0022580\*